TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 571

Orario di servizio

Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali. Tale orario puo' essere articolato anche con criteri di flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessita' degli utenti. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 5 luglio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	Terza — Personale
Titolo	II — Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo	III — Diritti e doveri
Sezione	I — Congedi e aspettative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-571-orario-di-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it